

## Comunione legale

# Beni personali e acquisto di immobili dopo il matrimonio

di Valerio Sangiovanni

**L'art. 179, comma 2, c.c. costituisce una delle disposizioni di più controversa interpretazione dell'intero diritto di famiglia. In questo articolo si relaziona sulle diverse posizioni assunte al riguardo da giurisprudenza e dottrina, cercando di proporre soluzioni interpretative ragionevoli, le più vicine possibili alla lettera nonché alla *ratio* della disposizione.**

## 1. Comunione legale e beni personali

La legge prevede che "l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge" (art. 179, comma 2, c.c.). Questa disposizione, che non brilla certo per chiarezza, ha dato adito a diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali. In questo articolo si analizza tale norma, collocandola nel suo corretto contesto sistematico, e si cerca di interpretarla nel modo più possibile conforme alla lettera e al senso della regola.

Bisogna premettere che, nel nostro ordinamento, il regime di comunione legale è strutturato su di un doppio binario<sup>1</sup>. Da un lato la legge identifica espressamente i beni che rientrano nella comunione: "costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio" (art. 177 c.c.). Dall'altro lato il legislatore identifica, sempre in modo esplicito, quali beni sono esclusi dalla comunione (art. 179 c.c.).

La distinzione operata dalla legge fra i beni in comunione e i beni personali è alquanto rigida. Tanto è vero che l'unico modo per evitare che un acquisto ricada nel regime di comunione legale è quello di modificare previamente il regime patrimoniale sussistente fra i coniugi. La Corte di cassazione ha difatti stabilito che i coniugi in regime di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione (tale essendo l'eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione), sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale<sup>2</sup> derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162 c.c.,

<sup>1</sup> In materia di comunione legale cfr. i recenti contributi di F. Farolfi, *Litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria su beni acquistati in regime di comunione legale tra coniugi*, in *Fam. dir.*, 2009, 1105 ss.; M. Paladini, *La comunione legale come "proprietà solidale": le conseguenze sistematiche e applicative*, in *Fam. dir.*, 2008, 685 ss.

<sup>2</sup> In tema di convenzione matrimoniale v., fra i tanti, M. Dogliotti, *Le convenzioni matrimoniali*, in *Giur. mer.*, 1991, 187 ss.

sotto ponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi<sup>3</sup>. Analoga la soluzione cui era giunta la medesima Corte di cassazione un anno prima: nella pendenza del regime di comunione legale, il coniuge non può rinunciare alla proprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nell'art. 179, comma 1, c.c.), salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia<sup>4</sup>.

L'art. 179, comma 2, c.c. elenca i beni personali. Segnatamente, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: "a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un altro diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto" (art. 179, comma 1, c.c.).

Nulla vieta alle parti di ampliare l'oggetto della comunione legale, facendovi rientrare alcuni dei beni personali. Tuttavia, per espresso divieto di legge (art. 210, comma 2, c.c.), i beni di cui all'art. 179, comma 1, lett. c, d ed e, c.c. non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

## **2. Le singole categorie di beni personali (art. 179, comma 1, c.c.)**

Volendo ora passare brevemente in rassegna i beni considerati "personali" dalla legge, si tratta anzitutto dei beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario (art. 179, comma 1, lett. a, c.c.). Secondo la *ratio* del legislatore, nella comunione devono rientrare solo i beni che sono il risultato dello sforzo comune di ambedue i coniugi durante il matrimonio. Ciò non avviene per i beni di cui uno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio.

La seconda categoria di beni esclusi dalla comunione è quella dei beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione (art. 179, comma 1, lett. b, c.c.). Rispetto alla previsione della lett. a, qui si tratta di beni acquisiti *dopo* il matrimonio (e non prima di esso). I due meccanismi al quale il legislatore si riferisce sono la donazione e la successione. Per quanto riguarda la donazione, si vuole far prevalere l'elemento personale: chi effettua la donazione vuole "arricchire" il soggetto nei cui confronti la compie e non ambedue i coniugi. Un discorso analogo vale per l'acquisto per causa di successione: anche in questo caso la disposizione viene effettuata a beneficio di uno specifico coniuge, e non di entrambi. Il legislatore tuttavia, opportunamente, prevede la possibilità che l'atto di liberalità o il testamento specifichino che i beni sono attribuiti alla comunione. Anche nel caso di donazione e successione (come nel caso di cui alla lett. a), l'altro coniuge non contribuisce in alcun modo all'acquisto e – anche per tale ragione – il legislatore esclude il regime di comunione legale.

<sup>3</sup> Cass., 24 febbraio 2004, n. 3647.

<sup>4</sup> Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in *Giur. it.*, 2004, 281 ss., con nota di P. Cerolini; in *Giust. civ.*, 2003, I, 2107 ss., con nota di M. Finocchiaro.

La terza categoria di beni aventi natura personale sono quelli di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori (art. 179, comma 1, lett. c, c.c.). In questo caso è la natura stessa del bene che sconsiglia di farli ricadere in comunione. A ciò si aggiunga che l'assegnazione alla comunione di tali beni significherebbe limitare in modo eccessivo il diritto del coniuge interessato ad autodeterminarsi e a esprimere la propria personalità. Il caso tipico dei beni strettamente personali è quello dei capi di abbigliamento. Al riguardo non sussiste alcun dubbio, non potendo tali beni essere utilizzati dall'altro coniuge. Vi sono però dei beni che potrebbero teoricamente essere utilizzati da ambedue i coniugi, ma – di fatto – vengono utilizzati da uno solo di essi. Secondo un'interpretazione anche tali beni sarebbero di uso strettamente personale e non potrebbero ricadere nella comunione. La giurisprudenza tende ad accedere a questa tesi e considera di uso strettamente personale anche i beni che potrebbero, astrattamente, essere utilizzati da ambedue i coniugi, ma – di fatto – vengono utilizzati da uno solo di essi.

Il quarto gruppo di beni personali sono quelli che servono all'esercizio della professione del coniuge (art. 179, comma 1, lett. d, c.c.). La *ratio* di questa disposizione risiede nel favore del legislatore per la possibilità dei coniugi di esercitare in piena libertà l'attività lavorativa. Dal punto di vista del soggetto interessato, l'esercizio di una professione costituisce mezzo importante per l'estrinsecazione della sua personalità. Sotto un profilo "macro-economico", il lavoro crea ricchezza e la ricaduta in comunione dei beni destinati alla professione potrebbe rivelarsi contraria (non solo all'interesse del coniuge, ma anche) allo sviluppo dell'intera economia. Si pensi al fatto che, laddove i beni funzionali alla professione cadessero in comunione, si porrebbero significativi problemi nella gestione degli stessi che potrebbero rendere più difficile, se non addirittura – in casi estremi – arrivare a impedire, lo svolgimento della professione. Per tacere poi delle conseguenze negative che si verificherebbero in caso di scioglimento della comunione.

A livello interpretativo sussiste incertezza sul significato dell'espressione "professione" utilizzata dal legislatore nella disposizione in esame. A me pare che tale termine debba essere inteso quale "attività lavorativa" in senso lato, vuoi sotto forma di lavoro autonomo vuoi sotto forma di lavoro dipendente. Un'interpretazione maggiormente letterale, nel senso che sarebbero interessati dalla disposizione solo coloro che esercitano una professione (appunto, i "professionisti" in senso stretto), produrrebbe l'effetto di escludere la stragrande maggioranza dei lavoratori; e probabilmente questo non era il risultato perseguito dal legislatore. Bisogna tuttavia riflettere che la disposizione si occupa dei beni che servono alla professione e, nel caso di lavoratori dipendenti, tali beni non esistono: nel caso di lavoro dipendente difatti i beni vengono messi a disposizione dal datore di lavoro. Anche il prevalere dell'interpretazione più letterale non dovrebbe dunque avere conseguenze pratiche di grande rilievo<sup>5</sup>.

La quinta categoria di beni personali è costituita da quelli "ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa" (art. 179, comma 1, lett. e, c.c.). I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno vanno a ristorare direttamente il coniuge che ha subito il nocumento; non si tratta di frutti dell'attività svolta dai coniugi durante il matrimonio. Nell'ipotesi poi della pensione attinente alla perdita della capacità lavorativa, la legge è preoccupata rispetto al rischio che l'interessato – mettendo in comunione la pensione con l'altro coniuge - si trovi in una situazione di eccessiva debolezza economica, alla quale non può sopperire lavorando, essendo – appunto – incapace a farlo.

---

<sup>5</sup> Un'altra questione interpretativa dubbia è se i beni che servono alla professione siano quelli effettivamente usati oppure quelli che possono essere utilizzati per la medesima. Vi possono cioè essere dei beni teoricamente usabili per la professione (si pensi a uno studio) che, però, non vengono utilizzati a tal fine. Secondo l'opinione prevalente, decisiva è l'effettiva utilizzazione del bene per la professione.

### 3. I beni personali “per surrogazione” (art. 179, comma 1, lett. f, c.c.)

Merita un esame separato la sesta e ultima categoria di beni qualificati come personali dalla legge. Si tratta dei “beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto” (art. 179, comma 1, lett. f, c.c.). A questa fattispecie ci si riferisce usualmente indicandoli come beni personali “per surrogazione”, nel senso che al bene personale originario se ne sostituisce (= “surroga”) un altro che mantiene la medesima natura personale.

La *ratio* di questa disposizione è di consentire che i beni personali possano essere liberamente trasferiti e sostituiti con altri, in un’occasione unica (al bene Alfa si sostituisce il bene Beta) oppure anche più volte di seguito (al bene Alfa si sostituisce il bene Beta e poi, a seguito di un’ulteriore operazione di trasferimento, il bene Gamma). La norma serve, da un lato, a garantire la libertà di autodeterminazione economica del coniuge titolare unico di certi beni. Del resto è quasi superfluo ricordare che il proprietario ha diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.). La disposizione sottende peraltro un’esigenza di tutela non solo del singolo coniuge, ma anche del buon funzionamento dell’economia nel suo complesso. Il coniuge che teme che i proventi della vendita di beni personali ricadano in comunione potrebbe essere indotto a non vendere tali beni, determinando un fenomeno di cristallizzazione delle risorse, nocivo al sistema economico. Dunque, da un punto di vista macro-economico, al fine di incentivare la circolazione dei beni, si deve assicurare che il soggetto titolare di un bene continui a rimanere tale anche se lo sostituisce con un altro.

Si rifletta sul fatto che i beni personali elencati nell’art. 179, comma 1, lett. da a ad e, c.c. vengono acquisiti dal coniuge in un dato momento. Si pensi al caso di un immobile di cui uno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio (lett. a). Se, successivamente al matrimonio, tale bene viene venduto, il prezzo ottenuto è di spettanza e nella libera disponibilità del coniuge interessato. Tuttavia gli acquisti che il coniuge dovesse fare con il ricavato della vendita, ricadrebbero - secondo la regola generale (art. 177, comma 1, lett. a, prima parte, c.c.) - nella comunione. Per evitare questo risultato (che appare ingiusto in quanto pregiudica la posizione di uno dei coniugi), il legislatore fissa un’eccezione, stabilendo che gli acquisti fatti con il prezzo del trasferimento non ricadono in comunione. A ben vedere, tecnicamente non si tratta nemmeno di un incremento patrimoniale, ma di una nuova composizione del patrimonio personale di un coniuge (il quale potrebbe, ad esempio, vendere l’abitazione di proprietà personale sita nella città Alfa per comprarne un’altra nella città Beta in cui si è trasferito)<sup>6</sup>.

Il meccanismo previsto dall’art. 179, comma 1, lett. f, c.c. si compone di due passaggi: dapprima un certo bene viene venduto (le legge dice, letteralmente, “trasferito”), poi - con il ricavato - viene acquistato un altro bene.

Brevemente qualche parola sul primo passaggio. La vendita del bene personale, trattandosi appunto di un bene personale del coniuge, può essere liberamente effettuata dal medesimo. Inoltre il ricavato (in danaro) della vendita è di esclusiva pertinenza del coniuge interessato. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione, secondo la quale - in tema di comunione legale fra coniugi - il danaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, dal momento che non è configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177, comma 1, lett. a, c.c., cioè come un’operazione

---

<sup>6</sup> C. Rimini, *Commento all’art. 179*, in *Commentario breve al diritto della famiglia* (a cura di A. Zaccaria), Padova, 2008, 479.

finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante<sup>7</sup>. Pertanto il coniuge, conclude la Cassazione, può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, comma 1, lett. f, c.c.

Il secondo passaggio è la "surrogazione" in senso stretto: con il ricavato della vendita il coniuge compra un nuovo bene, che "surroga" il bene personale originario (si noti che fra la vendita del primo bene e l'acquisto del secondo può intercorrere anche un lungo lasso di tempo). La legge contiene una specificazione, stabilendo che nell'atto di acquisto debba essere espressamente dichiarato che il bene è comprato con il ricavato della vendita di beni personali. Dal momento che, secondo la regola generale dell'art. 177, comma 1, lett. a, c.c., gli acquisti effettuati durante il matrimonio ricadono automaticamente in comunione, il legislatore esige che l'origine personale dei fondi sia dichiarata espressamente all'atto di acquisto, per escludere tale effetto.

In merito alla forma della dichiarazione resa dall'acquirente, la legge non prescrive requisiti particolari. Teoricamente la dichiarazione potrebbe pertanto essere resa anche in forma orale. Per ragioni probatorie è però ovviamente preferibile che la dichiarazione venga resa in forma scritta<sup>8</sup>.

In merito al contenuto di tale dichiarazione la legge esige che essa sia "espressa". Ne consegue un preciso onere di indicare nell'atto l'origine personale dei beni. Non dovrebbe invece essere necessario indicare esattamente quali sono i beni personali che sono stati venduti per procurarsi i mezzi con cui viene ora comprato il nuovo bene, anche se – per evitare successive difficoltà probatorie – è certamente preferibile tale indicazione.

La dichiarazione relativa alla "personalità" dell'acquisto deve essere qualificata come dichiarazione di scienza. Il coniuge rende noto, nell'atto di acquisto, che il danaro usato per l'acquisto è di origine personale. Il problema, come ogni dichiarazione di scienza, è che essa può sì corrispondere alla realtà, ma può anche risultare falsa. Nel caso in cui la dichiarazione corrisponda al vero, non si pone alcun particolare problema interpretativo: l'acquisto è valido, è stato effettuato con risorse personali e - nella sostanza - si è solo verificata una surrogazione del primo bene personale con un secondo bene personale. I problemi sorgono quando la dichiarazione non corrisponde al vero. In questa ipotesi l'acquisto non può considerarsi personale in quanto il coniuge che afferma il falso (dichiarendo di comprare il bene usando beni personali) utilizza in realtà beni facenti parte della comunione e gli acquisti fatti dai coniugi in regime di comunione ricadono in comunione.

Vi è da chiedersi cosa succeda se l'acquisto viene effettuato senza la dichiarazione richiesta dalla legge. Secondo l'opinione prevalente, l'assenza di tale dichiarazione fa sì che il bene non venga acquistato a titolo personale (e ricada invece in comunione)<sup>9</sup>. La conseguenza di questa tesi sarebbe che, per il mero fatto di avere omesso una dichiarazione relativa alla provenienza personale dei beni, tali beni cadrebbero in comunione, con corrispondente automatico depauperamento di uno dei coniugi a beneficio dell'altro. Si noti che la dichiarazione potrebbe essere omessa anche solo per dimenticanza, distrazione o ignoranza del coniuge, determinando effetti estremamente negativi per il suo patrimonio personale. A chi scrive pare più equilibrata la soluzione per cui, in caso di mancata dichiarazione all'atto di acquisto, è vero che il bene ricade in

<sup>7</sup> Cass., 20 gennaio 2006, n. 1197.

<sup>8</sup> Per un approfondimento delle questioni probatorie cfr. M. Sesta, *Titolarità e prova della proprietà nel regime di separazione dei beni*, in *Famiglia*, 2001, 871 ss.

<sup>9</sup> In questo senso si è espressa, ad esempio, Cass., 25 ottobre 1996, n. 9307, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2887 ss., con nota di F. Picardi. Secondo questa sentenza l'art. 179, comma 2, c.c. impone tassativamente, quando un coniuge intenda procedere all'acquisto di un bene immobile (o mobile registrato) come bene personale e all'acquisto partecipi l'altro coniuge, l'inserimento nell'atto di acquisto di una dichiarazione bilaterale di esclusione dalla comunione, se si vuole evitare l'inserimento in essa fin dall'origine.

comunione, ma è sempre possibile provare il contrario. Se l'acquisto è stato fatto senza tale dichiarazione, si presume che il bene ricada in comunione; rimane però sempre ferma la possibilità, per il coniuge interessato, di dimostrare il contrario. A tal fine il coniuge dovrà provare la provenienza personale delle risorse utilizzate per l'acquisto.

È pertanto nella sostanza condivisibile il ragionamento svolto dalla Corte di cassazione in una recente sentenza<sup>10</sup>. Da un lato la Cassazione ha affermato che, in tema di regime della comunione legale dei coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista dall'art. 179, comma 1, lett. *f*, c.c., al fine di conseguire l'esclusione dalla comunione dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali, avendo natura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l'acquisto personale, è necessaria solo quando la natura dell'acquisto sia obiettivamente incerta, per non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di beni personali. Nella fattispecie, relativa al deposito di titoli in custodia e amministrazione che uno dei coniugi riteneva di sua proprietà esclusiva perché acquistati con danaro ricavato dalla vendita di beni personali, in assenza della dichiarazione di cui all'art. 179, comma 1, lett. *f*, c.c. la Corte di cassazione ha ritenuto che la cointestazione dei titoli anche all'altro coniuge e la sua partecipazione all'atto di cointestazione costituissero indici inequivoci della volontà di mettere in comune l'acquisto, con conseguente appartenenza dei titoli alla comunione. La Cassazione non si sofferma però su di un ulteriore aspetto, cui è invece opportuno fare riferimento: il caso in cui i beni vengono acquistati non solo in assenza della dichiarazione di cui all'art. 179, comma 1, lett. *f*, c.c. ma anche in assenza di indici inequivoci della volontà di mettere in comune l'acquisto. In questa ipotesi mi pare debba operare solo una presunzione di ricaduta in comunione, con la possibilità per il coniuge interessato di dimostrare il contrario (ossia la provenienza personale del danaro con cui è stato effettuato l'acquisto).

#### **4. L'art. 179, comma 2, c.c.**

Abbiamo appena visto quali beni vengono considerati dal legislatore come personali e non ricadenti nella comunione. Abbiamo anche visto che l'art. 179, comma 1, lett. *f*, c.c. esige una dichiarazione del coniuge e che sussiste incertezza in merito agli esatti effetti conseguenti all'assenza di essa. Vedremo ora come anche l'art. 179, comma 2, c.c. esiga una dichiarazione del coniuge, riproponendo problemi simili a quelli comma 1.

Anzitutto è bene procedere a una limitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 179, comma 2, c.c. in relazione all'oggetto dell'acquisto. La norma si riferisce difatti solo ai beni immobili e ai mobili registrati. Agli altri beni non si applica la disposizione in commento. Sotto il profilo della *ratio*, è evidente che il legislatore – nell'art. 179, comma 2, c.c. - detta una disciplina particolare per i beni che risultano avere un valore particolarmente elevato. Nella prassi, le controversie tendono a riguardare soprattutto gli immobili.

L'art. 179, comma 2, c.c., al fine di escludere la ricaduta in comunione, esige che "tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia parte anche l'altro coniuge".

Iniziando a esaminare questa frase, si deve rilevare che per l'acquisto di immobili è necessario l'atto pubblico oppure la scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 c.c. Nel contratto scritto è dunque necessario inserire la specificazione che il bene è escluso dalla comunione.

Ma il passaggio della legge che solleva i maggiori problemi interpretativi è quello secondo cui l'acquisto è escluso dalla comunione "se di esso [cioè dell'atto di acquisto] sia stato parte anche l'altro coniuge".

---

<sup>10</sup> Cass., 25 settembre 2008, n. 24061.

Va subito premesso che il coniuge non è parte in senso tecnico dell'atto; il secondo coniuge non è difatti l'acquirente dell'immobile, ma solo una persona che "presenzia" a un atto compiuto fra altri soggetti (l'altro coniuge come acquirente e un terzo come venditore).

Che il coniuge non acquirente non sia "parte" dell'atto risulta anche esaminando le disposizioni che regolano la materia. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a, c.c. gli acquisti possono essere compiuti dai coniugi "insieme" o "separatamente", *ad esclusione di quelli relativi ai beni personali*. Secondo l'art. 180, comma 2, c.c. "il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi". Non esiste una definizione legislativa di quelli che sono gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Sul punto è peraltro intervenuta la giurisprudenza stabilendo che l'acquisto di un immobile configura un atto eccedente l'ordinaria amministrazione<sup>11</sup>. L'acquisto di un immobile deve pertanto essere posto in essere congiuntamente da ambedue i coniugi che versino in regime di comunione legale. Tanto è vero che la legge si premura di specificare che "gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683" (art. 184, comma 1, c.c.). Tanto premesso, e tornando all'analisi del nostro problema, se l'acquisto deve essere posto in essere congiuntamente da entrambi i coniugi, non si capisce il senso di una disposizione come l'art. 179, comma 2, c.c. che pare indicare come facoltativa ("se" partecipa anche l'altro coniuge) la partecipazione del secondo coniuge.

In realtà si deve riflettere sul fatto che l'art. 180 c.c. disciplina l'amministrazione dei beni della sola comunione, non l'amministrazione dei beni personali del coniuge. Nel caso di beni personali, la disposizione decisiva è l'art. 185 c.c. ("all'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217"). A dire il vero l'art. 185 c.c. non richiama l'art. 217, comma 1, c.c. ("ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo"). Tuttavia mi pare che, stante la natura di bene personale, non possa valere una regola diversa. In altre parole: del bene che risulta personale in quanto rientrante nella lista dell'art. 179, comma 1, c.c. il coniuge proprietario può disporre in piena autonomia. Data la titolarità esclusiva in capo a uno dei coniugi, tale coniuge può vendere l'immobile senza che all'atto intervenga l'altro coniuge. Anzi, l'altro coniuge non può nemmeno partecipare all'atto di vendita, in quanto si tratta di un immobile rispetto al quale non può vantare alcuno diritto.

Dunque: parte del contratto è esclusivamente il coniuge acquirente; l'altro coniuge ha solo una funzione di partecipazione all'atto (e di "attestazione").

Va inoltre premesso che la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non significa necessariamente rilasciare una dichiarazione. Può darsi che il coniuge si limiti a essere presente "silente" all'atto: in questo caso nell'atto si dà conto della sua presenza e del fatto che non solleva contestazioni relativamente alla intestazione all'altro coniuge del bene.

Secondo l'opinione preferibile, la partecipazione del coniuge all'acquisto non è necessaria al fine di escludere il regime di comunione in capo al bene. La funzione della

---

<sup>11</sup> Cass., 23 luglio 2008, n. 20296, in *Fam. dir.*, 2009, 351 ss., con nota di F. Farolfi, ha stabilito che l'alienazione di un bene immobile in comunione legale fra i coniugi non può considerarsi atto di ordinaria amministrazione, rimesso all'iniziativa di uno solo dei contitolari, tenuto conto della sua attitudine a incidere profondamente sulla composizione del patrimonio comune. La serietà e l'irreversibilità delle conseguenze di una tale scelta, in coerenza con il principio della pari dignità fra i coniugi e del favore verso la conservazione dei beni comuni, cui è improntato il disposto di cui all'art. 177 c.c., comportano che la stessa non possa che essere rimessa alla comune volontà dei coniugi, con la conseguenza che l'atto dispositivo compiuto da uno solo degli stessi, in violazione dell'art. 180, comma 2, c.c., e non convalidato dall'altro, è impugnabile da quest'ultimo entro il termine di cui all'art. 184, comma 2, c.c.

disposizione è solo probatoria, nel senso che – se il coniuge non ha partecipato all'atto - il bene si presume caduto in comunione. In questo caso spetta al coniuge che intendeva effettuare un acquisto personale dimostrare la natura personale dell'acquisto. Secondo questa interpretazione, la disposizione in commento si giustifica con il fatto che la partecipazione del coniuge all'acquisto – partecipazione peraltro eventuale – può ingenerare confusione in ordine all'appartenenza “alla persona” piuttosto che “alla comunione” del bene acquistato. Proprio il fatto che intervengano ambedue i coniugi potrebbe portare a pensare che il bene debba ricadere in comunione. Per evitare questo risultato, occorre che il coniuge che avrebbe interesse alla caduta del bene in comunione attesti che – in realtà – l'acquisto avviene a titolo personale dell'altro coniuge.

Non convince invece la diversa opinione, secondo cui la partecipazione del coniuge all'atto di acquisto sarebbe necessaria. Secondo questa prospettazione, se il coniuge non partecipa all'atto di acquisto il bene ricadrebbe automaticamente – e irreversibilmente - in comunione. Questa tesi non convince in quanto essa confligge con il sistema di comunione legale previsto nel nostro ordinamento. Il legislatore distingue chiaramente fra beni che rientrano nella comunione (art. 177 c.c.) e beni che non vi rientrano (art. 179 c.c.). Dei beni che non rientrano in comunione il coniuge titolare può disporre, da solo, nel modo che ritiene più opportuno. E anche del ricavato di tali beni può disporre come preferisce. La tesi che vede un'automatica e definitiva caduta in comunione del bene nel caso all'atto non partecipi l'altro coniuge configura un'enorme limitazione della libertà del coniuge proprietario unico del bene, il quale si vedrebbe privato della titolarità del bene per il solo fatto che all'atto di acquisto non ha partecipato l'altro coniuge.

Complessivamente pare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale in materia. Sull'art. 179, comma 2, c.c. è intervenuta recentemente la Corte di cassazione<sup>12</sup>. La sentenza si è occupata di quali siano gli effetti dell'intervento all'atto del coniuge il quale abbia confermato la natura personale del bene acquistato dall'altro coniuge. Secondo la Cassazione la mancata contestazione ovvero la esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene costituisce un atto cui il legislatore legge attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione *iuris et de iure* di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da tale presunzione non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza<sup>13</sup>. La medesima Corte di cassazione, nel 2004, ha deciso che la partecipazione all'atto del coniuge non acquirente ha natura ricognitiva del ricorso dei presupposti oggettivi che giustificano l'esclusione della comunione e, dunque, la personalità dell'acquisto<sup>14</sup>. La sentenza del 2004 si colloca sulla stessa linea di un precedente della Corte di cassazione del 2003, secondo il quale, in regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula del contratto di acquisto di un bene immobile o di un mobile registrato del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene all'altro coniuge non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione sul bene acquisendo né sono elementi di per sé sufficienti a escludere l'acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se e in quanto questa

<sup>12</sup> Cass., 6 marzo 2008, n. 6120, in *Dir. fam. pers.*, 2009, 33 ss.

<sup>13</sup> Già Cass., 19 febbraio 2000, n. 1917, in *Giust. civ.*, 2000, I, 1365 ss., con nota di M. Finocchiaro, aveva deciso che la dichiarazione dell'altro coniuge di conferma della sussistenza dei presupposti oggettivi indicati nell'art. 179, comma 1, lett. c, d o f, c.c. oppure il mero comportamento di non contestazione determina una presunzione *iuris et de iure* di esclusione della contitolarità dell'acquisto che può essere rimossa solo per errore di fatto o violenza.

<sup>14</sup> Cass., 24 settembre 2004, n. 19250, in *Giur. it.*, 2006, 275 ss., con nota di S. Sorrentino; in *Giur. it.*, 2006, 494 ss., con nota di A. Buldini.

oggettivamente sussista<sup>15</sup>. Da ciò consegue che, ove tale natura personale dei beni manchi, la caduta in comunione legale non è preclusa da detta partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio, salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.

---

<sup>15</sup> Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in *Giur. it.*, 2004, 281 ss., con nota di P. Cerolini; in *Giust. civ.*, 2003, I, 2107 ss., con nota di M. Finocchiaro.